



Sommario

- Le norme di riferimento
- Il campo di applicazione
- I soggetti Obbligati
- La funzione del registro
- La procedura di iscrizione
- Obblighi dei produttori
- Sanzioni
- Gestione dei rifiuti

Le norme di riferimento

- Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
- Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile ed accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE" pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2008

Direttiva 2006/66/CE - le finalità

La Direttiva citata si propone di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo delle pile e degli accumulatori e dei rifiuti di pile ed accumulatori

Direttiva 2006/66/CE - gli strumenti

La direttiva

- Vieta l'immissione sul mercato di taluni tipi di pile e accumulatori contenenti mercurio o cadmio
- Promuove un elevato livello elevato di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori
- Promuove una migliore prestazione ambientale di tutti gli operatori coinvolti , vale a dire dei produttori, distributori e utilizzatori finali , e in particolare operatori direttamente impegnati nel trattamento e nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.

Dlgs 188/2008 - Campo di Applicazione

Il Campo di applicazione del Dlgs 188/2008 è definito dall'articolo 1 del medesimo:

- Pile ed accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione del materiale o dall'uso cui sono destinati
- Rifiuti da pile ed accumulatori

I decreti attuativi

- Individuazione delle autorità competenti al ritiro delle pile e delle batterie non conformi
- Determinazione delle misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero di riciclaggio e di trattamento.
- Definizione dei criteri di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio
- Approvazione dello statuto del Centro di Coordinamento
- Nomina dei membri del Comitato di Vigilanza e di Controllo
- Modalità per misurare la capacità di pile e degli accumulatori portatili e per veicoli
- Modalità di copertura degli oneri relativi all'istituzione e al funzionamento del registro
- Determinazione degli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale.

Dlgs 188/2008 - Definizioni

- Pila o Accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o da uno o più elementi secondari (ricaricabili).

Dlgs 188/2008 - Definizioni

- Pile ed accumulatori portatili
le pile , le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali né pile o accumulatori per veicoli;
- Pile ed accumulatori industriali
le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici
- Batterie o accumulatori per veicoli
le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione

Dlgs 188/2008 - Esclusioni dal campo di applicazione

Sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione :

- le pile e gli accumulatori utilizzati in apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificamente militari.
- le pile e gli accumulatori utilizzati in apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio

Dlgs 188/2008 - Campo di applicazione - esempi

Pile e accumulatori portatili

Esempi non esaustivi contenuti nell'allegato V

Sono tutte le pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà, comprendono:

- pile a cella singola e pile utilizzati dai consumatori e dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli e elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti, uffici e ospedali)
- qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per normali apparecchi domestici

Dlgs 188/2008 - Campo di applicazione - esempi

Pile e accumulatori industriali

Esempi non esaustivi contenuti nell'allegato V

- Pile e accumulatori industriali utilizzati per l'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali aeroporti o uffici.
- Pile e accumulatori utilizzate sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari
- Pile e accumulatori industriali progettati per i terminali portatili per i pagamenti in negozi e ristoranti, i lettori di codice a barre a barre utilizzati nei negozi, le apparecchiature video professionali per canali televisivi e teatri di posa professionali, le lampade per minatori e le lampade immersioni montate su caschi da minatore o su caschi da immersione professionali.
- Pile di riserva per le porte elettriche, intese a impedire il blocco o a evitare lo schiacciamento di persone
- Pile e accumulatori per strumentazioni o in vari tipi di apparecchiature di misurazione e strumentazione, o utilizzate per pannelli solari, fotovoltaici e per le altre applicazioni di energia rinnovabile.
- le pile e accumulatori industriali comprendono anche quelli utilizzati su veicoli elettrici (automobili, sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto automatico). In aggiunta agli esempi contenuti in questo elenco dovrebbero essere considerati industriali pile o accumulatori non sigillati e non destinati agli autoveicoli.

Dlgs 188/2008 - I soggetti obbligati

L'articolo 2, lettera n) definisce
"produttore":

"chiunque immetta sul mercato per la prima volta a titolo professionale pile e accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata"

Dlgs 188/2008 - I soggetti obbligati

Rispondono alla definizione di produttore due figure:

- Colui che immette sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile e accumulatori
- Colui che immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile e accumulatori, incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata

Dlgs 188/2008 - I soggetti obbligati

Immissione sul mercato - il Dlgs prevede due diverse accezioni:

- Immissione sul mercato nazionale per la raccolta ed il riciclaggio dei rifiuti
- Immissione sul mercato comunitario per la conformità ai prodotti

Dlgs 188/2008 - Il Registro

Presso il Ministero dell'Ambiente è istituito il Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori

Dlgs 188/2008 - Iscrizione al Registro

- L'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori doveva avvenire entro il 18 settembre 2009 (in base alla proroga prevista dal **D.L. 01/07/2009, n. 78**)
- Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di iscrizione può immettere sul mercato tali prodotti solo dopo aver effettuato tale adempimento

Iscrizione al Registro - Procedura Telematica

- L'iscrizione può essere effettuata esclusivamente per via telematica
- Unioncamere, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare hanno sviluppato un sistema di iscrizione al Registro che prevede che l'accesso, la compilazione e la trasmissione dei dati vengono effettuate tramite il portale delle imprese <http://www.impresa.gov.it/>
- Presso la Camera di commercio di competenza
- Dati da comunicare:
 - codice ISTAT o lo specifico codice che individui la sua natura di produttore di pile e/o accumulatori
 - per ogni categoria di pile o accumulatori il numero e il peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato nell'anno solare precedente
 - l'eventuale iscrizione nel registro dei RAEE
 - l'eventuale iscrizione a registri di altri stati membri dell'unione
 - il sistema o i sistemi mediante i quali intende adempiere agli obblighi di finanziamento per ogni categoria (indicando l'eventuale nome del consorzio)
- L'iscrizione al Registro è assoggettata al pagamento di un corrispettivo annuale da determinarsi
- effettuata l'iscrizione, viene rilasciato un **numero di iscrizione** tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.
- Entro trenta giorni dal rilascio, il numero di iscrizione va indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali

Comunicazioni al registro

Il produttore ha l'obbligo di effettuare la comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati relativi alle pile ed agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente

Obblighi di informazione

I produttori (o i terzi che agiscono in loro nome) effettuano, mediante il Centro di coordinamento, campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali circa:

- i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
- l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
- i sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione;
le modalità di trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori;
- il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;

Informazioni per le Apparecchiature contenenti Pile e accumulatori

- le apparecchiature contenenti Pile e accumulatori devono essere corredate di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo di pila e accumulatori incorporati.
- Tale obbligo non sussiste qualora per motivi di sicurezza , prestazione, protezione medica o dei dati sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra apparecchio e pila

Sanzioni

Il d.lgs.n.188/2008 , all'art. 25, prevede sanzioni amministrative pecuniarie a carico del produttore . In particolare:

- **da 30.000 ad euro 100.000** per il produttore che immette sul mercato senza aver preventivamente provveduto all'iscrizione al Registro;
- **da 2.000 ad euro 20.000** per il produttore che non comunica al Registro le informazioni relative ai dati di immesso sul mercato;
- **da euro 50 ad euro 1.000** per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato privo del simbolo e della indicazione richieste, dopo il 26 settembre 2009. La medesima sanzione si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti;
- **da euro 2.000 ad euro 5.000** per il produttore delle apparecchiature contenenti Pile e accumulatori non corredate di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo di pila e accumulatori incorporati

Gestione dei rifiuti di pile e accumulatori

- Di che cosa stiamo parlando?
 - Campo di applicazione del D.Lgs. 188/2008
 - Classificazione dei rifiuti di pile e accumulatori
- La disciplina della raccolta
 - Che cosa sono i punti di raccolta?
 - Gli adempimenti
- La disciplina del trasporto
 - I titoli abilitativi
 - Gli adempimenti
- La selezione degli impianti
 - I titoli abilitativi
 - Gli adempimenti

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Di che cosa stiamo parlando

- **D.Lgs. 188/2008, Art. 2, comma1**
- g) «**rifiuti di pile o accumulatori**»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi];
- a) «**pila**» o «**accumulatore**»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Di che cosa stiamo parlando

- **D.Lgs. 188/2008, Art. 1, commi 2 e 3**
- 2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), **indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.**
- 3. Sono **fatte salve le disposizioni** di cui al:
 - decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, **[veicoli fuori uso]**
 - decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. **[RAEE]**
- **+ esclusioni esplicite (sicurezza nazionale e apparecchiature da inviare nello spazio)**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Di che cosa stiamo parlando

- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, **[veicoli fuori uso]**
- 1. Il presente decreto **si applica** ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e **ai relativi componenti e materiali, a prescindere** dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e **dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti** il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. **[RAEE]**
- b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "Raee": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22 del 1999", **inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Di che cosa stiamo parlando

- Ma l'art. 12, comma 3, prescrive che:
- "I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori [di pile o accumulatori] o dai terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1".

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Di che cosa stiamo parlando

- **D.Lgs. 188/2008, Art. 2, comma 1**

Pile o accumulatori portatili

- c) "pile o accumulatori portatili": le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli;
- d) "pile a bottone": piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Di che cosa stiamo parlando

- **D.Lgs. 188/2008, Art. 2, comma 1**
- **Pile o accumulatori industriali e batterie o accumulatori per veicoli**
- e) "batterie o accumulatori per veicoli": le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
- f) "pile o accumulatori industriali": le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Di che cosa stiamo parlando

- **D.Lgs. 152/2006 Allegato D**
- 160601 * batterie al piombo
- 160602 * batterie al nichel-cadmio
- 160603 * batterie contenenti mercurio
- 160604 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 160605 altre batterie ed accumulatori
- (160606 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata)
- 200133 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Di che cosa stiamo parlando

- **D.Lgs. 152/2006 Allegato D**
- 160213 * apparecchiature fuori uso, **contenenti componenti pericolosi** [*gli accumulatori e le pile di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi...*] diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
- 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 160215 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 200135 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi [*gli accumulatori e le pile di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi...*]
- (200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35)

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- D.Lgs. 188/2008 Art. 2, comma 1
- t) "**punto di raccolta per pile ed accumulatori**": contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densità di popolazione, **non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- Il "punto di raccolta per pile ed accumulatori" è parte di: "**sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili** idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale".
- Tali sistemi:
- a) consentono agli utilizzatori finali di **disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili** in ***punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;***

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- b) **non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali** nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, **né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- D.Lgs. 188/2008 Art. 2, comma 1
- Il "punto di raccolta per pile ed accumulatori" **non è:**
 - Raggruppamento
 - Centro di raccolta
 - Centro di raccolta di RAEE
 - Messa in riserva
 - Deposito preliminare
 - Deposito temporaneo

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- Che cosa significa: "**non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione**"?
- **Non è necessaria l'autorizzazione**, in linea con le previsioni della Direttiva 2008/98/CE

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- Ma, nei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006, **il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere istituito e movimentato?**
- “non soggetto ai requisiti in materia di registrazione” porta a ritenere che il requisito non richiesto sia quello dell’iscrizione al Registro dei *recuperatori* (procedure semplificate), quindi dell’autorizzazione, piuttosto che quello della tenuta del registro di carico e scarico.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- Se è necessaria la tenuta del registro di carico e scarico e del “registro cronologico SISTRI”, la periodicità minima di annotazione è quella prevista per chi effettua la raccolta (10 giorni lavorativi) o quella prevista per il gestore di un impianto (2 giorni lavorativi)?
- I gestori di impianti sono, fino alla piena operatività del SISTRI, tenuti a compilare il MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- Il D.Lgs. 188/2008 avrebbe così **brillantemente risolto** - a differenza di quanto è avvenuto per i RAEE - **il problema dell'autorizzazione**, di norma necessaria per prendere in carico rifiuti prodotti da terzi, **ma non quello degli adempimenti ambientali.**

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- Deve essere ricordato che l'obbligo del ritiro è posto in capo al distributore:
- Art. 25, comma 5: "Salvo che il fatto costituisca reato, **il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

© Paolo Pipere 2015 - Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- **Art. 6, comma 4:**
- La raccolta separata di cui al comma 1 [di pile e accumulatori portatili] è organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- **Articolo 7 - Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli**
- **3.** I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e di accumulatori industriali **presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.**
- **4. Chiunque detiene** rifiuti di pile e accumulatori per veicoli **è obbligato al loro conferimento ai soggetti di cui ai commi 1** [sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali] **e 3** [sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli], a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- **Articolo 7 - Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli**
- **5.** In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta allestiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
- Batterie auto prese in carico anche dal sistema di raccolta degli accumulatori industriali.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina del trasporto

- Nessuna semplificazione per il trasporto
- Normali regimi autorizzatori per i trasportatori (di propri rifiuti o di rifiuti di terzi)
- Obbligo di emissione del formulario o di compilazione della “Scheda movimentazione SISTRI” da parte dell'utilizzatore dell'accumulatore industriale o del distributore che prende in carico le pile e gli accumulatori portatili

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina del trasporto

- Se il rifiuto è pericoloso allora:
- Limite di 30 kg o litri per il trasporto di propri rifiuti (per l'iscrizione "supersemplificata" all'Albo gestori ambientali);
- Obbligo di istituzione e movimentazione del registro di carico e scarico e di presentazione del MUD e, iscrizione e uso del SISTRI, sia per il "produttore" del rifiuto, sia per il trasportatore dello stesso

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La selezione degli impianti

- Pile e accumulatori portatili -
- Art. 6, comma 3: **possibilità di utilizzare**, previa convenzione, **le strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.**
- I rifiuti di pile e accumulatori portatili **possono essere trasferite dai punti di raccolta agli impianti di trattamento senza dover transitare per le piattaforme comunali**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La selezione degli impianti

- **Requisiti minimi dell'impianto**
- **Art. 10** Il trattamento [...] soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.
- Il processo di riciclaggio **soddisfa le efficienze di riciclaggio** e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

Una possibile soluzione?

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- D.Lgs. 188/2008 Art. 6, comma 3
- Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome **possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico**, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la **raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani** e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- D.Lgs. 188/2008 Art. 7, comma 6
- Per i fini di cui al presente articolo i produttori di **pile ed accumulatori per veicoli** possono avvalersi delle **strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico**, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per veicoli e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati

La disciplina della raccolta

- D.Lgs. 188/2008 Art. 7, comma 6
- Ma le strutture di raccolta del servizio pubblico, se si tratta di "centri di raccolta" possono prendere in carico solo gli **accumulatori per veicoli conferiti dai cittadini.**
- **I rifiuti speciali pericolosi** (quelli generati da imprese, enti e liberi professionisti), **infatti, non possono mai essere assimilati ai rifiuti urbani**

© Paolo Pipere 2015 – Tutti i diritti riservati